

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1496

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CECCHERINI

Annunziata il 2 marzo 1955

Funzioni e ordinamento dell'Alto Commissariato dell'alimentazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto-legge 18 dicembre 1939, n. 2222, furono istituiti alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e foreste e dell'allora Ministero delle corporazioni i servizi rispettivamente per l'approvvigionamento e per la distribuzione dei generi alimentari. Successivamente con regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, tutte le attribuzioni furono accentrate nel solo Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Infine i contrastanti interessi emergenti dai problemi che dovevano essere di volta in volta affrontati e risolti in tema di approvvigionamento e distribuzione delle derrate alimentari ed i conflitti di competenza che si determinavano tra le diverse Amministrazioni circa l'azione da svolgere, consigliarono l'istituzione di un Alto Commissariato dell'alimentazione (decreto legislativo luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 410) che con il successivo decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, veniva incaricato della disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei prodotti nazionali e d'importazione necessari all'alimentazione delle forze armate e della popolazione civile.

Superato il critico periodo post-bellico, abolite gradualmente tutte le discipline vincolistiche, l'aumento della produzione e il ritorno alla libertà degli scambi fecero ritenere che del problema alimentare lo Stato potesse disinteressarsene, fino a considerare

l'opportunità di procedere alla soppressione dell'A. C. A. per inserirne i servizi nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste con compiti di studio ed essenzialmente statistici.

In tal senso nel 1951 fu predisposto un disegno di legge che alla Camera trovò l'opposizione anche del relatore onorevole Longhena tanto che ne fu deciso l'abbandono, affermando così implicitamente che non meno importante veniva considerato il compito dello Stato anche in periodo di pace, ciò soprattutto dopo gli sconvolgimenti che un conflitto determina nell'economia di ogni paese, specie se questo, come è il caso della Repubblica italiana, non solo non ha risorse sufficienti, ma parte della popolazione deve alimentarsi al disotto dei minimi che i fisiologi moderni indicano indispensabili per un sano sviluppo.

Consessi internazionali e nazionali, uomini della scienza e della politica hanno sottolineato che la società moderna, e per essa lo Stato, non può abdicare alla sua funzione nel campo della politica alimentare.

In data 7 febbraio 1952 il direttore generale della F. A. O., richiamò l'attenzione di tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite sui pericoli mondiali della insufficienza alimentare e sui fenomeni della nutrizione e sotto-alimentazione. Lo stesso direttore dopo aver richiamato la risoluzione espressamente adottata da una precedente conferenza della F. A. O., raccomandò la necessità della piena

collaborazione fra gli organismi internazionali della F. A. O. e quelli dei paesi membri, manifestando altresì l'interesse della esistenza nei paesi stessi di appositi e sufficienti organismi incaricati di presiedere in maniera costante alla politica alimentare.

Il Convegno sui problemi alimentari italiani, tenutosi il 14 febbraio 1952, indetto a cura del Comitato italiano della F. A. O. e dal Consiglio nazionale delle ricerche, a cui parteciparono i più noti biologi ed economisti, concluse i suoi lavori riaffermando la necessità di istituire servizi permanenti dell'alimentazione e di potenziare appositi organismi scientifici, amministrativi e tecnici dedicati ai problemi alimentari.

Anche l'assemblea del Consiglio direttivo dell'Associazione dietetica italiana, nella seduta del 7 marzo 1952 raccomandò lo sviluppo ed il più opportuno coordinamento di tutti gli enti che si occupano dei problemi alimentari per il miglioramento del tenore di vita del popolo italiano.

Ed ancora: non si è spento l'eco del primo convegno nazionale dell'alimentazione, tenutosi a Bologna nel maggio 1954, nel corso del quale il senatore Medici, Ministro dell'agricoltura e foreste ed Alto Commissario dell'alimentazione *ad interim* ebbe ad affermare che una seria politica della alimentazione può e deve essere fatta anche in tempo di pace e pertanto non esitava ad impegnare l'Alto Commissariato dell'alimentazione ad iniziare una politica fervida e coraggiosa in tale campo. In quel medesimo convegno il relatore ufficiale, professore Bergami, affermava che compito primo di uno Stato moderno è quello di determinare una politica alimentare, stabilendo un preciso indirizzo nei diversi settori: produzione, trasformazione, distribuzione e consumo.

L'imponenza del problema scaturisce nei crudi termini allorché si tengono presenti le risultanze delle inchieste parlamentari sulla disoccupazione e sulla miseria, promosse dagli onorevoli Tremelloni e Vigorelli, specialmente ove è posto in evidenza che 869.010 famiglie (7,5 per cento del totale) non consumano mai tre alimenti: carne, zucchero, vino; mentre 1.032.000 famiglie ne consumano una quantità minima.

Di fronte a così autorevoli testimonianze e sollecitazioni è palese che la riorganizzazione dei servizi dell'Alto Commissariato dell'alimentazione non può essere riproposta in termini di soppressione. Si ravvede quindi la necessità che una nuova legge organica ne vitalizzi l'attività sia al centro come alla periferia, potenziando un servizio che richiede esperienza e conoscenza tecniche da affinarsi continuamente attraverso il contatto costante con la realtà, regione per regione, provincia per provincia.

Una politica alimentare di così vasto respiro non può non essere diretta che da un organismo autonomo a se stante, con un proprio capo responsabile, con proprie funzioni, con propri servizi centrali e periferici onde evitare quei conflitti di competenze e di istituto che hanno sempre ostacolato l'attuarsi nel nostro Paese di una moderna politica alimentare.

A parere del proponente questa politica dovrebbe essere basata sui seguenti concetti:

a) procedere all'accertamento dei dati relativi ai consumi, alle fonti di copertura dei fabbisogni ed ai costi di produzione e di vendita;

b) studiare i mezzi per la migliore utilizzazione dei mercati di vendita e la migliore utilizzazione della produzione alimentare del Paese;

c) coordinare le iniziative per attuare programmi di propaganda, educazione e assistenza rivolti alla elevazione del tenore di vita dei cittadini;

d) curare i rapporti con gli organi internazionali della alimentazione;

e) predisporre gli studi ed i provvedimenti relativi per eventuali acquisti di derrate, per il consumo e per la costituzione di scorte;

f) promuovere l'azione necessaria per realizzare, in particolare per le categorie vulnerabili e per le classi meno abbienti, il miglioramento del regime alimentare dal punto di vista economico e nutritivo.

A questi scopi, dunque, tende la presente proposta di legge la quale a ragion veduta lascia ampie possibilità al Governo per l'emanazione delle leggi delegate in quanto è necessario elaborare una quantità di precetti atti a disciplinare una materia vasta e delicata.

Nel presentare questa proposta di legge il proponente si augura che sia esaminata con la maggiore benevolenza possibile dagli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti i compiti dell'Alto Commissariato dell'alimentazione ed il nuovo statuto del personale dipendente da questo, nonchè dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione e dagli Uffici in liquidazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1945; con l'osservanza dei principi della Costituzione e dei criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti.

ART. 2.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, è l'organo tecnico dell'Amministrazione per lo studio, il coordinamento e l'attuazione della politica statale nel settore alimentare. In particolare provvede:

a) all'accertamento dei dati relativi ai consumi, alle fonti di copertura dei fabbisogni ed ai costi di produzione e di vendita;

b) allo studio dei mezzi per la migliore organizzazione dei mercati di vendita e la migliore utilizzazione delle produzioni alimentari del Paese;

c) al coordinamento delle iniziative per attuare programmi di propaganda, educazione ed assistenza rivolti alla elevazione del tenore alimentare;

d) a curare i rapporti con gli organi internazionali dell'alimentazione;

e) a predisporre gli studi ed i provvedimenti relativi alle gestioni degli eventuali acquisti di derrate per il consumo e per la costituzione di scorte;

f) a promuovere l'azione necessaria per realizzare il miglioramento del regime alimentare del popolo italiano dal punto di vista economico e nutritivo.

ART. 3.

Le norme occorrenti per l'istituzione dei ruoli organici del personale dovranno prevedere:

a) la cessazione dalla posizione di comando e distacco per rientrare nell'Amministrazione di provenienza del personale che

risulti comandato e distaccato presso l'Alto Commissariato al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

b) l'inquadramento del personale, in base alla natura ed alla importanza dei compiti ed ai requisiti richiesti per disimpegnarli, in:

- 1^o) carriera direttiva;
- 2^o) carriera di concetto;
- 3^o) carriera esecutiva;
- 4^o) carriera del personale ausiliario.

Per la copertura dei posti previsti dai ruoli organici si seguirà il concetto che sia assicurato il collocamento del personale assunto dall'Alto Commissariato, dalle Sezioni provinciali e dagli Uffici già operanti nel settore alimentare, in base a domanda dell'interessato da inoltrarsi entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore delle norme delegate secondo la graduatoria che — prescindendo dai limiti di età — sarà compilata da apposita Commissione — nominata dall'Alto Commissario dell'alimentazione e presieduta da un consigliere di Stato — in relazione alla qualifica posseduta, per effetto di legge o di regolamento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 gennaio 1948, n. 262, all'anzianità di servizio, al titolo di studio e ad ogni altro elemento obiettivo di valutazione.

Al personale inquadrato nei ruoli organici, compreso quello eventualmente collocato in soprannumero, si applicano le norme sullo stato giuridico, sul trattamento economico, di assistenza, di previdenza, di quiescenza degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché il riconoscimento ad ogni effetto di legge del servizio prestato anteriormente all'inquadramento.

ART. 4.

Al personale di cui all'articolo precedente è applicabile la legge sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato.

ART. 5.

Le norme di cui agli articoli precedenti saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e del parere della Commissione parlamentare già insediata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 1181 del 20 dicembre 1954, concernente la delega al Governo per

l'emanazione delle norme relative al nuovo
statuto degli impiegati civili e degli altri
dipendenti dello Stato.

ART. 6.

Agli oneri derivanti dai provvedimenti che
saranno emanati in forza della presente legge
sarà provveduto a carico del capitolo del bi-
lancio dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro, il quale è autorizzato ad
apportare con propri decreti le variazioni di
bilancio occorrenti.